

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BATTELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) FERRANTE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) BUONINCONTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) DE FRANCESCO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ETTORE BATTELLI

Seduta del 23/02/2021

FATTO

La parte ricorrente ha rappresentato quanto segue: - di aver stipulato un contratto di prestito contro cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente nel maggio 2017 dopo il pagamento di 23 rate.

Dopo aver invano esperito il reclamo in data 25/05/2020, con il ricorso all'ABF la parte ricorrente ha chiesto: - in via principale: il rimborso degli oneri non maturati in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento, secondo il criterio del "*pro rata temporis*", per complessivi € 1.297,15, di cui: € 418,23 a titolo di "Spese fisse" e € 878,92 a titolo di "Commissioni Accessorie"; - in via subordinata: il rimborso degli oneri non maturati in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento, secondo il criterio della cd "curva degli interessi", per complessivi € 1.049,61 di cui: € 338,42 a titolo di "Spese fisse" e € 711,19 a titolo di "Commissioni Accessorie"; - in ogni caso, la corresponsione degli interessi legali dalla data del reclamo, oltre "spese procedurali".

Costituitosi, l'intermediario resistente, nelle controdeduzioni presentate, dopo aver dichiarato che l'estinzione anticipata del finanziamento è avvenuta in data 18/10/2017: - ha eccepito l'inapplicabilità della cd sentenza *Lexitor* della CGUE al caso di specie in quanto: l'art. 16 della Direttiva e il conseguente testo dell'art. 125-*quinquies* sono chiari nel

collegare la riduzione del costo totale del credito ai soli costi correlati alla restante durata del contratto; la direttiva da essa interpretata non ha natura *self executing* e pertanto non è invocabile nei cd rapporti orizzontali; - ha eccepito la natura *upfront* delle “commissioni accessorie” e delle “spese fisse contrattuali”; - ha svolto considerazioni sulla non spettanza delle spese legali.

Sulla base delle considerazioni svolte, l'intermediario ha, dunque, concluso le proprie difese chiedendo il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il ricorso verte su un contratto di finanziamento da rimborsare mediante cessione del quinto dello stipendio.

La parte ricorrente ha dato atto che il prestito è stato estinto dopo 23 rate sulle 96 complessive, sulla base del conteggio estintivo prodotto in atti dal quale risulta che: - il debito residuo in corrispondenza della rata 23 era di € 16.492,74; - l'intermediario ha incassato la somma di € 15.482,58 dal TFR; - residuava una ulteriore somma da corrispondere per l'estinzione del finanziamento pari ad € 1.010,16.

Il ricorrente ha depositato copia dell'atto di quietanza con cui l'intermediario ha surrogato nei propri diritti verso il cliente la Compagnia Assicurativa.

È stata versata agli atti copia integrale del contratto sottoscritto in data 27/05/2015.

Sul contratto risultano timbro e sottoscrizione di un ulteriore soggetto appartenente alla rete distributiva.

L'intermediario ha depositato documentazione a riprova del versamento delle commissioni accessorie all'intermediario del credito.

Sebbene nessuna delle parti abbia fatto riferimento alle modalità dell'avvenuta estinzione del finanziamento in controversia, dalla documentazione allegata si evince che: - il debito residuo, pari ad € 16.492,74 è stato pagato in parte tramite TFR (per la somma di € 15.482,58) e in parte tramite intervento della Compagnia Assicurativa, «in qualità di assicuratrice del rischio impiego relativo alla polizza n. xxxx228»; - non risulta che il costo del premio di assicurazione “rischio impiego” sia stato posto a carico del ricorrente; - l'intermediario ha dichiarato di aver ricevuto l'indennizzo dalla Compagnia Assicurativa in data 18/10/2017 e di aver surrogato la stessa nei propri diritti verso il ricorrente; - l'importo che l'intermediario ha dichiarato di aver ricevuto dall'Assicurazione (€ 995,01) è leggermente inferiore a quanto indicato in conteggio estintivo (€ 1.010,16); - non è stata depositata documentazione in merito alla eventuale rivalsa della Compagnia Assicurativa nei confronti del ricorrente.

A tal proposito, si richiama il Collegio di Coordinamento che nelle decisioni nn. 13305 e 13306 del 19 giugno 2018 ha affermato i seguenti principi di diritto: - tutte le volte che in sede di estinzione anticipata del contratto di finanziamento interviene l'assicuratore, il premio relativo alla copertura assicurativa (se individuabile), inizialmente corrisposto dal cliente, non è suscettibile di restituzione al cliente stesso ai sensi degli artt. 125-sexies TUB e 2033 c.c.; - nel caso di assicurazione stipulata a proprie spese dall'intermediario a protezione del proprio credito nei confronti del cliente, quest'ultimo non ha diritto ad alcuna ripetizione di commissioni a meno che l'assicuratore abbia esercitato il diritto di rivalsa nei suoi confronti; - nel caso di assicurazione vita/danni, con oneri assicurativi sopportati dal cliente finanziato, l'estinzione diretta da parte della compagnia di assicurazione non preclude al cliente (e dunque consente comunque e in ogni caso) l'azione di ripetizione relativa agli oneri non maturati per effetto dell'anticipata estinzione.

Nella vicenda in esame, la Compagnia Assicurativa ha saldato solo parzialmente il debito residuo, essendo stata versata la somma di € 15.482,58 tramite il TFR maturato dal

ricorrente, ragion per cui, nei limiti di tale importo l'estinzione anticipata è stata effettuata direttamente dal ricorrente. Tale somma rappresenta il 93,875% del debito residuo, così come previsto dal conteggio estintivo (€ 16.492,74). Il rimborso richiesto dal ricorrente, alla luce delle citate decisioni del Collegio di Coordinamento, e delle decisioni dei Collegi territoriali ABF che ne sono seguite, deve essere quindi riconosciuto in tale percentuale.

Procedendo nel merito, il Collegio si richiama alla decisione n. 26525/2019 del Collegio di Coordinamento con la quale, recependo i principi affermati dalla Corte di Giustizia Europea nella sentenza C. 383/2018 (cd. sentenza *Lexitor*, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi), si è statuito che l'art.125-sexies TUB debba essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*.

Con riferimento al criterio per la restituzione degli oneri di carattere *up front*, il Collegio di Coordinamento ha stabilito che la riduzione dei costi istantanei, in assenza di una diversa previsione pattizia – che sia, comunque, basata su un principio di proporzionalità –, deve avvenire secondo un criterio determinato in via integrativa dal Collegio decidente, secondo equità e, in quest'ottica, si ritiene che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile debba essere analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, in ragione del fatto che essi costituiscono la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Diversamente, per i costi *recurring*, nonché per gli oneri assicurativi, continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF.

A tal proposito, si richiamano le decisioni del Collegio di Coordinamento, n. 6167 del 22/09/2014, nn. 10003, 10017 e 10035, dell'11/11/2016, nonché le più recenti posizioni condivise dai Collegi ABF, in merito alla distinzione tra voci di costo *up front* e *recurring* e ai criteri per la restituzione dei costi di carattere *recurring*.

Sulla base di quanto sin qui esposto, occorre evidenziare come, alla luce dei consolidati orientamenti dei Collegi ABF, nel caso di specie, i costi di cui alle clausole relative alle "Commissioni accessorie" e di "Spese fisse contrattuali" sono da qualificarsi come *up front* e rimborsabili secondo il criterio di calcolo degli interessi.

Preso atto che l'intermediario non ha sempre fatto applicazione dei sopra richiamati criteri, alla luce del citato orientamento, in conformità alle più recenti posizioni condivise da tutti i Collegi territoriali, in merito alla qualificazione delle diverse voci di costo (*up front* e *recurring*) contenute nel contratto e, in applicazione dei principi espressi dalla decisione n. 26525/2019 del Collegio di Coordinamento, le richieste di parte ricorrente meritano di essere accolte come da prospetto che segue:

Durata del prestito in anni	8	Tasso di interesse annuale	10,49%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	76,04%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	61,53%

rate pagate	23	rate residue	73	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni accessorie				1.155,84	Upfront	61,53%	711,22		711,22
Spese fisse contrattuali				550,00	Upfront	61,53%	338,43		338,43
Totale				1.705,84					1.049,65
Totale rapportato all'estinzione con TFR (93,875%)									985,35

Campi da valorizzare

L'importo come sopra calcolato di € 985,35 (cifra da arrotondarsi a € 985,00 in conformità alle vigenti Disposizioni ABF) risulta inferiore alla somma richiesta dalla parte ricorrente. Con riferimento alla domanda di corresponsione degli interessi legali, si richiama la decisione del Collegio di Coordinamento n. 5304/2013, che riconosce la natura meramente restitutoria e non risarcitoria del rimborso, con la conseguenza «che il decorso del calcolo degli interessi debba essere considerato a partire dal reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della prestazione».

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 985,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA